



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE

Il g.i., sciogliendo la riserva che precede:

- rilevato che all'udienza del 31.10.2018 parte opposta ha chiesto a questo giudice di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto negata con provvedimento del 30.05.2018;
- visto l'art. 648 c.p.c.;
- ritenuto che la regola dell'inimpugnabilità e della conseguente irrevocabilità stabilita dalla citata disposizione di cui all'art. 648 c.p.c. riguardi unicamente l'ordinanza con cui viene concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e non anche il provvedimento che abbia rigettato la relativa istanza;
- ritenuto che a tale conclusione debba giungersi in ragione del chiaro disposto normativo, essendo l'art. 648 c.p.c. chiaro nel qualificare come "*non impugnabile*" l'ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, avendo così riguardo unicamente ai provvedimenti di accoglimento della richiesta;
- ritenuto, peraltro, che tale disposizione non sia suscettibile di essere applicata in via analogica alle ordinanze con cui viene respinta l'istanza di provvisoria esecuzione atteso il carattere eccezionale della norma in commento che deroga rispetto al regime generale delineato dall'art. 177, secondo comma, c.p.c.;
- ritenuto che da quanto sopra consegua che l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo possa essere riesaminata da questo giudice;
- ritenuto che la provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio possa essere concessa quando, ad una prima delibazione, sulla base della documentazione depositata in sede monitoria e nel successivo giudizio di opposizione, appaia che parte opposta abbia dato prova adeguata del credito fatto valere e l'opposizione non possa considerarsi fondata su prova scritta o di pronta soluzione;



- ritenuto che, ad una prima sommaria delibazione, impregiudicata la decisione di merito e fatta salva ogni diversa determinazione che potrà essere adottata anche in ragione delle deduzioni difensive che le parti vorranno svolgere e delle risultanze istruttorie, appaia che parte opposta abbia dato prova adeguata del credito azionato considerato che non è contestato il rapporto contrattuale esistente tra le parti e tenuto conto delle fatture depositate che, sebbene elaborate unilateralmente dalla parte creditrice, non contengono la mera indicazione delle somme richieste in pagamento, ma anche la dettagliata indicazione dei consumi riferiti ad ogni singolo periodo tenuto conto delle comunicazioni della società di distribuzione in ordine ai consumi registrati depositate in allegato alla comparsa di risposta, in ciò peraltro considerato che l'eccezione sollevata da ██████████ in ordine alla tardività dell'opposizione proposta dalla controparte non appare, *prima facie*, manifestamente infondata;
- ritenuto, di contro, che l'opposizione proposta dal ██████████ non possa considerarsi fondata su prova scritta o di pronta soluzione, sembrando, ad una prima valutazione ed impregiudicata ogni decisione al riguardo, che le contestazioni sollevate richiedano l'espletamento di ulteriore attività istruttoria anche in ragione della documentazione depositata da ██████████ in ordine alla corrispondenza intervenuta tra le parti;
- vista la richiesta avanzata dalle parti che hanno chiesto concedersi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.

P.Q.M.

- dichiara la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- concede, con decorrenza dalla comunicazione della presente ordinanza, termini di giorni trenta per modificare e precisare domande ed eccezione, successivo termine di giorni trenta per repliche, produzioni documentali e articolazione mezzi istruttori e ulteriore termine di giorni venti per prova contraria;
- rinvia la causa all'udienza del 5.03.2019 ore 9,30 per ammissione prove.

Si comunichi.

Roma, 11 novembre 2018

Il g.i.

dott.ssa Maria Vittoria Fuoco

